



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MONTEVECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2014^(*)

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente della scuola dell'infanzia

^(*) Testo ritirato dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai provato da una casistica varia e articolata a livello internazionale che, a fronte dei numerosi decessi che avvengono per cause estemporanee e improvvise - dunque accidentali e come tali difficilmente preventivabili - un intervento di primo soccorso, fornito tanto tempestivamente quanto correttamente, possa contribuire in proporzione significativa a salvare vite umane.

Il bambino di tre anni morto per soffocamento in un grande magazzino romano nell'aprile del 2014, disgraziatamente balzato all'onore delle cronache, è solo uno dei circa cinquanta casi che coinvolgono minori (fra cui trenta sotto la soglia dei quattro anni di età) ogni anno nel nostro Paese, per incidenti mortali ritenuti «evitabili».

In particolare - secondo dati ISTAT - l'inalazione di cibo e/o corpi estranei che genera soffocamento ricopre in percentuale circa il 30 per cento dei decessi classificati come accidentali e, come causa di morte tra i bambini al di sotto dei 4 anni, è seconda solo agli incidenti stradali. Purtroppo, e in particolare entro una determinata fascia di età, ogni oggetto di dimensioni minime può trasformarsi in un pericolo reale.

Le scuole, in particolare, sono «contenitori» di bambini e adolescenti che devono o dovrebbero prevedere e incrementare spazi comuni adibiti allo studio, alla socialità e all'attività sportiva, spesso inadeguati. È inevitabile che, in luoghi così affollati, possano verificarsi incidenti e - per quanto riguarda le responsabilità del personale scolastico -

prassi vuole che presti il primo soccorso chi assiste all'infortunio: nello specifico l'insegnante che si trova in classe, insieme con gli alunni.

Non occorrono né corsi sulla sicurezza, tanto teorici e pieni di nozioni generali astratte, lontane dalla vita quotidiana che si consuma fra le mura scolastiche: tuttavia, di là da falsi o eccessivi allarmismi, la scuola deve essere considerata un luogo a rischio, dove gli incidenti accadono o possono accadere e dove pertanto il personale deve essere formato per saper affrontare un'emergenza.

Il presente disegno di legge intende pertanto non solo divulgare e promuovere, ma rendere di fatto obbligatoria una formazione adeguata - nell'ambito del pronto intervento - circa le manovre di disostruzione, con particolare riferimento alla manovra di Heimlich.

Questo genere di formazione, infatti, a tutt'oggi è solo discrezionale: viene cioè impartita o meno, a giudizio del dirigente scolastico. Una maggiore e diversa consapevolezza di tali tecniche di primo soccorso, con particolare riferimento al personale docente e coloro che operano a contatto con i bambini nella scuola dell'infanzia, può senza dubbio contribuire a ridurre e combattere queste morti evitabili.

Noi siamo convinti che, se tutto ciò servisse a evitarne anche soltanto una, ne sarebbe valsa la pena. Perché - secondo il celebre assunto di Oskar Schindler - «chi salva una vita, salva il mondo intero».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attività formative)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute degli alunni delle scuole dell'infanzia, è previsto l'obbligo, per i docenti della scuola dell'infanzia, nell'ambito delle norme sull'autonomia scolastica, di conseguire la formazione specifica inerente all'adozione della manovra disostruttiva di Heimlich.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, ove esse richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola dell'infanzia, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

